

Protocollo D'Intesa

Tra

Il Comune di Carinaro, con sede in Piazza municipio, n° 1, rappresentato dal dott. Affinito Nicola, in qualità di Sindaco pro tempore nonché legale rappresentante

e

L' Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia, (di seguito Dipartimento) con sede in Napoli Via Domenico Montesano 49- 80131 Napoli, rappresentato dalla Prof.ssa Angela Zampella, in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio n.....del.....

(Dipartimento e Comune di Carinaro. sono anche definiti singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

Premesso che

- Il Comune di Carinaro ha tra i compiti istituzionali quello di migliorare il servizio la refezione scolastica del proprio Istituto Comprensivo e di educare i ragazzi di Carinaro ad una corretta alimentazione;
- Il Dipartimento svolge attività di ricerca e di didattica;
- Il Dipartimento sviluppa e promuove attività di ricerca in differenti aree in ambito scientifico ed è interessato allo sviluppo di ricerche di interesse comune nell'ambito degli alimenti, della chimica degli alimenti e della nutraceutica oltre che alla attività di diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca scientifica in ambito sia accademico che divulgativo nell'ambito delle attività di "terza missione".

Considerato che

Le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata a migliorare l'educazione alimentare nella scuola materna e media del plesso scolastico di Carinaro.

E' interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Generalità

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente Atto di intesa.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il Dipartimento e il Comune di Carinaro intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di comune interesse, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo e didattico, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca, nonché alla predisposizione di azioni volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e a diffondere le conoscenze. In particolare il Comune di Carinaro e il Dipartimento intendono collaborare nelle attività di seguito specificate:

- Organizzazione di eventi informativi ed educativi sia per i bambini che per gli educatori alimentari della scuola, le cui modalità di svolgimento saranno stabilite dai responsabili scientifici dell'accordo, in ottemperanza dei rispettivi regolamenti vigenti.

Art.3 - Accordi attuativi

Alcune delle attività di cui all'art.2 saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi. Essi saranno disciplinati in esecuzione allo stesso accordo e dovranno definire gli obiettivi specifici da conseguire, l'oggetto, le specifiche attività di formazione da realizzare, le modalità di esecuzione, la durata, gli eventuali contributi finanziari, nonché le eventuali specifiche relative alla sicurezza sul lavoro.

Art. 4 - Responsabili scientifici

Il Responsabile scientifico per il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è il Prof. Alberto Ritieni.

Art. 5 – Riservatezza e Trattamento dei dati

Le **Parti** si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata relativi alle attività di cui all'Art.2.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta dall'altra parte.

Le **Parti** dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Atto di intesa, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Atto di intesa, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le **Parti** si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le **Parti** dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Atto di intesa, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Atto di intesa medesimo.

Art. 6 – Durata e recesso

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata, per egual periodo, previo accordo scritto tra le Parti da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo dando un preavviso all'altra parte di almeno 30 giorni.

Le **Parti** prevedono che l'accordo oggetto del presente Atto di intesa possa essere risolto in ogni momento per mutuo consenso delle parti stesse, manifestato per iscritto senza alcun onere per le stesse, fatto salvo l'obbligo di portare a termine le attività previste, già avviate e concordate nell'ambito del presente atto di Intesa.

Art. 7 – Oneri finanziari e costi

Il presente accordo non comporta oneri finanziari tra le parti.

Ciascuna parte sopporta i costi relativi all'attività di propria competenza.

Art. 8 – Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività di cui all'art.2.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 9 – Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Napoli Nord.

Art. 10- Registrazione e bollo

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

* * * * *

Scritto, letto e sottoscritto